

*Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici  
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*

*00184 Roma — Via delle Quattro Fontane 16*

---



***Regolamento Indennità di Carica,  
Indennità di Presenza e Rimborsi Spese***

*Versione 2.0*

## Informazioni sul documento

### Elenco Modifiche

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Note
1.0	19.02.2021	Fabrizio Martinelli	Presidente del Consiglio dell'Ordine	Prima Emissione
2.0	09.10.2025	Fabrizio Martinelli	Referente Commissione Regolamenti	Aggiornamento ed integrazione

### Revisione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Principali Modifiche
1.0	19.02.2021	Fabrizio Martinelli	Presidente del Consiglio dell'Ordine	Prima Emissione
2.0	09.10.2025	Fabrizio Martinelli	Referente Commissione Regolamenti	Estensione compensi ad attività di commissione

### Approvazione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Seduta
1.0	19.02.2021	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	19.02.2021
2.0	09.10.2025	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	09.10.2025

### Allegati

Documento	Archiviato in:

## Riferimenti normativi

Documento:	Argomento:
Decreto del Ministro della Salute 23 Marzo 2018	Ordinamento della professione di Chimico e Fisico", pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2018
Legge 11 gennaio 2018, n. 3	Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221	Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Capo IV, Artt. 38-77 regolamentano il procedimento disciplinare e prevedono le relative sanzioni
D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137	Regolamento sugli ordinamenti professionali
Legge 27 Luglio 2004, n.188	Permanenza in carica degli attuali consigli degli Ordini professionali
D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328	Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
Legge 10 Giugno 1978, n. 292	Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi Professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette
D.L. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233	Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
D.L. 23 Novembre 1944, n. 382	Norme su Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali
R.D. 01 marzo 1928, n. 842	Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico
R.D. 24 Gennaio 1924 n.103	Disposizioni per le classi professionali
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine del 12.01.2010	Titolo X - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO contenente le direttive per la determinazione di compensi e rimborsi per le attività istituzionali riservate a Consiglieri, membri di commissioni, delegati e rappresentanti dell'Ordine
Delibera n. 4/2013	Contenente l'entità dei rimborsi spettanti ai Consiglieri dell'Ordine
Delibera n. 9/2013	Ad integrazione della Delibera 4/2013
Delibera 2/2020	Ad integrazione della Delibera 9/2013

# **Regolamento**

## **“Indennità di Carica, Indennità di Presenza e Rimborsi Spese”**

### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento delle indennità, dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti ai consiglieri dell'Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (di seguito denominato Ordine), al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine ed al Consiglio di Disciplina dell'Ordine (di seguito denominato CdD).
2. Annulla e sostituisce le Delibere n.4 del 09.10.2013, n.9 del 13.11.2013 e n. 2 del 30.01.2020 oltre quanto altro disposto fino ad oggi in tema di erogazione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi spesa.

### **Capo II**

#### **CONSIGLIO DELL'ORDINE**

##### Art. 2 – Indennità di carica del Consiglio Direttivo

1. Alle quattro cariche del Consiglio Direttivo dell'Ordine, ovvero Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere, è riconosciuta un'indennità di carica per la funzione da ciascuno assolta, come di seguito specificato:
  - Presidente € 9.500,00 annui
  - Vice Presidente € 6.000,00 annui
  - Segretario € 5.700,00 annui
  - Tesoriere € 5.700,00 annuiDetta indennità è da intendersi come imponibile onnicomprensivo. Non sono dovuti rimborsi spese e/o diarie per le attività esterne svolte per conto dell'Ordine.  
Rimangono escluse le partecipazioni ad eventi se in rappresentanza dell'Ente, imputabili in bilancio come Spese di Rappresentanza.
2. Ad inizio mandato si provvede alla stipula di una apposita polizza per la copertura assicurativa quali Amministratori dell'Ente

##### Art. 3 – Indennità collegata alla presenza per componenti il Consiglio Direttivo

1. Ai Consiglieri che non ricoprono un ruolo istituzionale tra quelli di cui all'Art. 2, spetta una indennità di trasferta per la partecipazione alle riunioni di Consiglio come di seguito specificato:
  - da Abruzzo e Molise € 350,00

- dall'Umbria € 250,00
- dal Lazio € 150,00

Detta indennità è da intendersi omnicomprensiva.

Per riunioni in videoconferenza non è riconosciuta nessuna indennità.

Ai Consiglieri che non ricoprono un ruolo istituzionale tra quelli di cui all'Art. 2, è riconosciuta, altresì, una indennità forfettaria di € 100,00 per missioni in rappresentanza dell'Ordine nell'ambito della propria regione di residenza, oltre alle spese documentate se extra-regione.

Per avere diritto alla corresponsione della suddetta indennità, i Consiglieri devono essere presenti almeno la metà del tempo delle sedute di Consiglio

Null'altro è dovuto ad esclusione delle partecipazioni ad eventi se in rappresentanza dell'Ente, imputabili in bilancio come Spese di Rappresentanza.

2. Gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi come valore imponibile e riconosciuti dall'Ente ai Consiglieri secondo i rispettivi regimi fiscali alle aliquote di legge.

I consiglieri sono tenuti a richiedere indennità e rimborsi dovuti presentando la documentazione di legge entro l'anno fiscale di riferimento, pena la perdita del diritto maturato.

3. Qualora obbligato, sulla base di vincoli contrattuali e regolamentari con il proprio ente pubblico e/o privato di appartenenza, è facoltà del Consigliere rinunciare alle precedenti indennità. Ad egli sarà quindi riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute.

4. Al termine di ciascuna riunione viene sottoscritto dal Segretario della riunione il Foglio Presenze, provvedendo a barrare i nominativi degli assenti.

Successivamente il Presidente dell'Ordine convalida il Foglio Presenza e la segreteria provvede autonomamente ad inserire i nominativi delle presenze in un apposito foglio di calcolo (secondo le norme AgID per la digitalizzazione Ente), elaborato dal Tesoriere, per definire i conteggi di rimborsi ed indennità.

Non sarà possibile effettuare variazioni al Foglio Presenze una volta avvenuta la liquidazione dei compensi relativi ai periodi di riferimento, né sarà possibile provvedere alla liquidazione di attività relative a periodi precedenti.

## **Capo III**

### **ALTRE FUNZIONI INTERNE ALL'ORDINE**

#### Art. 4 – Indennità collegata alla presenza in riunione di Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori

- 1 - Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta, quando convocati, una indennità di trasferta per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine, come di seguito specificato:

- da Abruzzo e Molise € 350,00
- dall'Umbria € 250,00
- dal Lazio € 150,00

Detta indennità è da intendersi omnicomprensiva.

Per riunioni in videoconferenza non è riconosciuta nessuna indennità.

2. Gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi come valore imponibile e riconosciuti dall'Ente ai Componenti secondo i rispettivi regimi fiscali alle aliquote di legge.

I Componenti del Collegio dei Revisori sono tenuti a richiedere indennità e rimborsi dovuti presentando la documentazione di legge entro l'anno fiscale di riferimento, pena la perdita del diritto maturato.

3. Qualora obbligato, sulla base di vincoli contrattuali e regolamentari con il proprio ente pubblico e/o privato di appartenenza, è facoltà del Componente del Collegio rinunciare alle precedenti indennità. Ad egli sarà quindi riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute.
4. Detta indennità non spetta al Presidente del Collegio dei Revisori in quanto, come disposto dalla Legge 3/2018, membro esterno regolarmente iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

#### Art. 5 – Indennità collegata alla partecipazione alle commissioni di lavoro

- 1 Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro con il compito di affrontare e approfondire gli argomenti connessi alle attività stesso in attuazione di principi di funzionalità e produttività, di semplificazione e snellezza amministrativa. La delibera di istituzione della Commissione deve prevedere i temi da affrontare e i tempi per lo svolgimento delle attività.
2. Le riunioni delle Commissioni si svolgono con la partecipazione di almeno due componenti. Le riunioni in sede o in videoconferenza devono essere preliminarmente autorizzate dal Presidente.
3. Le attività e le riunioni delle Commissioni dovranno realizzarsi per quanto possibile all'insegna dell'economicità, laddove attività di scambio d'informazioni, istruttoria e redazione di documenti di base possano espletarsi con l'uso di posta elettronica o di altri mezzi economici di comunicazione.
- 4 Ai membri delle Commissioni che non ricoprono un ruolo istituzionale tra quelli di cui all'Art. 2, spetta una indennità di trasferta per la partecipazione alle riunioni come di seguito specificato:
  - da Abruzzo e Molise € 350,00
  - dall'Umbria € 250,00
  - dal Lazio € 150,00

Dette indennità sono da intendersi omnicomprensive.

Per riunioni in videoconferenza ai membri delle Commissioni che non ricoprono un ruolo istituzionale tra quelli di cui all'Art. 2, spetta una indennità pari a € 100,00.

Per avere diritto alla corresponsione della suddetta indennità, i Consiglieri devono essere presenti almeno la metà del tempo delle sedute di Consiglio.

5. Gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi come valore imponibile e riconosciuti dall'Ente ai Consiglieri secondo i rispettivi regimi fiscali alle aliquote di legge.

I consiglieri sono tenuti a richiedere le indennità dovute presentando la documentazione di legge entro l'anno fiscale di riferimento, pena la perdita del diritto maturato.

6. Qualora obbligato, sulla base di vincoli contrattuali e regolamentari con il proprio ente pubblico e/o privato di appartenenza, è facoltà del Consigliere rinunciare alle precedenti indennità. Ad egli sarà quindi riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute.
7. Detta indennità non spetta ad eventuali consulenti dell'Ente, qualora diversamente retribuiti
8. Al termine di ciascuna riunione viene sottoscritto dal verbalizzante della riunione il Foglio Presenze, provvedendo a barrare i nominativi degli assenti.  
Successivamente il Presidente dell'Ordine convalida il Foglio Presenza e la segreteria provvede autonomamente ad inserire i nominativi delle presenze in un apposito foglio di calcolo (secondo le norme AgID per la digitalizzazione Ente), per definire i conteggi di rimborsi ed indennità.
9. Non sarà possibile effettuare variazioni al Foglio Presenze una volta avvenuta la liquidazione dei compensi relativi ai periodi di riferimento, né sarà possibile provvedere alla liquidazione di attività relative a periodi precedenti.

## **Capo IV**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE**

#### Art. 6 – Modalità di erogazione delle indennità, indennità di carica, indennità di presenza e rimborsi spese e relativa tempistica

1. Le indennità ed i rimborsi di cui al presente regolamento possono essere richieste con cadenza almeno mensile posticipata, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno di esercizio
2. Le indennità riconosciute verranno liquidate dall'Ente entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Per il buon andamento dell'Ordine, quale organo sussidiario dello stato, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio e chilometriche si ispira al criterio di economicità ed essenzialità.

## **Capo V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### Art. 7 – Entrata in vigore, effetto e modifiche

1. il presente regolamento abroga ogni analogha e precedente disposizione, entra in vigore con l'approvazione della delibera di adozione.
2. L'effetto decorre dal 01.01.2026.
3. Il Regolamento può essere modificato, ovvero ritirato, in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo

#### Art. 8 – Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è integralmente pubblicato sul portale dell'Ordine, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Atti Generali - Regolamenti dell'Ordine.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise.

#### Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle decisioni del Consiglio Direttivo.